

Allegato 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale		
1	È possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di più beni di cui ciascuno volto a ridurre un rischio diverso?	Sì. È possibile richiedere più beni per la medesima Tipologia di intervento e anche selezionare più Tipologie di intervento previste dall'Allegato. In quest'ultimo caso, al progetto sarà assegnato il punteggio maggiore tra quelli delle Tipologie selezionate.
2	È possibile acquistare una macchina o un apparecchio elettrico a fronte dell'alienazione di più macchine o apparecchi elettrici di proprietà dell'azienda? Quali sono le regole da osservare?	Sì, in linea generale è possibile acquistare una macchina o un apparecchio elettrico a fronte dell'alienazione di più macchine o di più apparecchi elettrici. Come specificato nella Tabella 2 dell'Allegato, a meno di situazioni particolari debitamente motivate, la macchina o l'apparecchio elettrico acquistati dovranno essere di analogo tipo rispetto a quelli alienati.
3	Un'impresa che svolge più tipologie di attività, tra le quali vi rientra una delle categorie previste per l'Asse 4, riservato a specifici settori, può partecipare ad altri Assi di finanziamento, in alternativa all'Asse 4?	La partecipazione all'Asse 4 presuppone che l'impresa sia operante nei settori Ateco elencati nell'Allegato 4 e che presenti un progetto di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro coerente con le attività ad essi afferenti. In tale ipotesi, non incide se l'attività specifica sia <i>Primaria o Secondaria</i> ma, in prima istanza, la significativa esposizione ai rischi connessi alle lavorazioni rientranti nello specifico settore di attività. Analogamente, tali imprese, per le attività differenti dal settore specifico di riferimento per l'Asse 4, da esse svolte in via primaria o secondaria, in alternativa all'Asse 4 potranno presentare domanda per gli altri Assi di finanziamento, come ad esempio l'Asse 1.1, a condizione che oltre alla significatività dell'attività svolta possano dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti tecnico-amministrativi: 1. lo svolgimento delle attività riferibili a codici Ateco diversi da quelli elencati nell'Allegato 4 deve risultare comprovato all'interno della valutazione dei rischi o in altri documenti aventi valore oggettivo (ad es. fatture di lavori); 2. le attività riferibili a codici Ateco diversi da quelli elencati nell'Allegato 4 devono trovare corrispondenza nella classificazione a tariffa adottata dall'Istituto, anche in termini

		di significative masse salariali denunciate sulla specifica lavorazione; 3. il progetto presentato non deve prevedere l'acquisto di beni compatibili con le attività di cui ai codici Ateco elencati nell'Allegato 4. Si evidenzia che per le imprese ricadenti in tali fattispecie, in sede di istruttoria tecnica e amministrativa, oltre ai prerequisiti dell'Asse su cui si indirizza la domanda di finanziamento, sarà verificata la coerenza complessiva tra il progetto, il codice Ateco selezionato, l'attività per la quale si vuole ridurre il rischio, l'inquadramento gestionale e la classificazione tariffaria, anche in termini di masse salariali.
4	È possibile realizzare un intervento di riduzione del rischio da polveri di legno attraverso l'acquisto di entrambi i tipi di beni tra quelli previsti dalla Tipologia di intervento c)?	Sì.
5	Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della piena proprietà del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell'impresa?	Ai fini dell'Avviso pubblico (art. 18) la piena proprietà da parte dell'impresa non può essere autocertificata ma deve essere dimostrata solo con prove documentali; in tal senso i documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene e i suoi dati identificativi (ad es. marca, modello, targa, matricola, ecc.) con una data dalla quale possa essere desunta oggettivamente l'informazione e il contestuale riferimento al proprietario; ad esempio l'atto di acquisto registrato, fattura di acquisto con riscontro della transazione economica, libro dei cespiti ammortizzabili, libro inventari, contratti, fatture di manutenzione, carta di circolazione, certificato di assicurazione, atto notarile di cessione ramo d'Azienda, ecc.
6	Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della data di immissione sul mercato del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell'impresa?	Ai fini dell'Avviso pubblico (art. 18) la data di immissione sul mercato del bene che si intende sostituire non può essere autocertificata ma deve essere dimostrata solo con prove documentali; in tal senso i documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico, oggettivi, in cui compare il bene e i suoi dati identificativi con una data dalla quale possa essere desunta l'informazione; ad esempio l'atto di acquisto/vendita registrato, fatture di acquisto con riscontro della transazione economica, contratti e fatture di manutenzione, documentazione del fabbricante, carta di circolazione, certificato di assicurazione, atto notarile di cessione ramo d'Azienda, ecc.

7	Quali documenti possono essere inviati in rendicontazione per attestare la rottamazione dei beni sostituiti?	Ai sensi dell'Allegato, in fase di rendicontazione l'impresa deve inviare la documentazione attestante l'avvenuta rottamazione dei beni sostituiti con evidenza dei relativi dati identificativi (ad es. marca, modello, matricola, n. serie). Nello specifico, tale documentazione può consistere in: • formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) scaricato dal sistema RENTRI e completo dei dati inseriti dal destinatario • FIR in formato cartaceo emesso in vigore della possibilità di utilizzo in alternativa al FIR digitale • dichiarazione di presa in carico da parte del centro di demolizione, in caso di consegna diretta del bene da rottamare.
8	Nel caso di sostituzione di un bene, dove possono essere reperiti i relativi dati tecnici?	I dati tecnici del bene da sostituire possono essere reperiti nella documentazione tecnica del fabbricante o, in alternativa, possono essere misurati secondo le norme tecniche di riferimento.
9	Si può presentare un progetto di riduzione del rischio da polveri di legno che comprenda l'installazione di impianti in alcuni reparti e, in altri, la sostituzione o l'ampliamento di quelli esistenti?	Sì.
10	È possibile chiedere il finanziamento per l'acquisto di sistemi di aspirazione carrellati?	No. I sistemi di aspirazione carrellati non rientrano tra i beni finanziabili elencati nella Tipologia di intervento c).
11	Ai fini dell'acquisizione del punteggio per l'adozione di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro certificato, può essere accettato un certificato del sistema di gestione relativo alla norma ISO 45001:2018?	Sì. Benché l'Allegato si riferisca alla norma UNI EN ISO 45001:2023, è possibile presentare certificati anche secondo le norme: • XXX EN ISO 45001:23 (dove "XXX" rappresenta l'acronimo dell'ente di normazione nazionale non italiano, come ad esempio BS o DIN); • ISO 45001:2018; • ISO 45001:2018/Amd 1:2024; • XXX EN ISO 45001:2023/A1:2024 (dove "XXX" rappresenta l'acronimo dell'ente di normazione nazionale non italiano). Si rammenta che, come richiesto dall'Allegato, la certificazione deve essere stata rilasciata in data non successiva alla pubblicazione del bando e la sua validità deve comprendere il periodo di inizio e fine della procedura di compilazione della domanda.
12	L'Allegato 4 nella Tabella 1 Parametri e Punteggi - Sezione 1 Dimensioni aziendali - indica che se il fatturato/bilancio supera i limiti indicati, il punteggio è moltiplicato per 0,6. Come si applica il calcolo alle aziende che superano i 10 mln di fatturato/bilancio?	I destinatari dei finanziamenti previsti dall'Asse 4 sono esclusivamente le micro e piccole imprese, appartenenti alle specifiche categorie Ateco indicate nel Bando. Ne consegue che, in tale ambito, la Tabella 1 non trova applicazione per i soggetti richiedenti che non rispettano i requisiti dimensionali previsti, ovvero che eccedano i limiti stabiliti per

micro e piccole imprese. In particolare, l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di 0,6 si riferisce unicamente alle imprese con un numero di ULA (Unità Lavorative Annue) compreso tra 1 e 10, il cui fatturato o bilancio sia superiore a 2 milioni di euro ma non ecceda i 10 milioni di euro. Tale disposizione si fonda sul fatto che le imprese con un fatturato o bilancio superiore a 10 milioni di euro ricadono nella definizione di medie imprese, le quali sono espressamente escluse dalla possibilità di partecipare ai finanziamenti dell'Asse 4.